

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 77 |
| ALLEGATO (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.500 dei Relatori ed emendamento 1.500 dei Relatori</i>) | 83 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni. | |
| Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 81 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 82 |
| AVVERTENZA | 82 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 8.30.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 27 giugno 2013*); sono stati quindi presentati l'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 4 luglio 2013*) e subemendamenti a quest'ultimo (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 luglio 2013*).

Avverte che i relatori hanno presentato dei subemendamenti al proprio emendamento 1.500. Si tratta, segnatamente, dei subemendamenti 0.1.500.32, 0.1.500.35, 0.1.500.36, 0.1.500.37 e 0.1.500.38 (*vedi allegato*).

Queste ultime proposte emendative tengono conto di quanto emerso nella seduta del 9 luglio scorso, con l'obiettivo di arrivare ad una formulazione condivisa della fattispecie penale che, rispondendo pienamente al principio di determinatezza, punisca senza lasciare alcuna lacuna lo scambio elettorale politico mafioso.

Prima di dare la parola ai relatori, dà conto di come risulterebbe la fattispecie penale dall'integrazione dell'emendamento dei relatori 1. 500 ed i subemendamenti dei medesimi:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro od altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al comma precedente. ».

Ritiene che questa fattispecie risponda all'esigenza dalla quale è scaturita, anche nella società civile, quella forte richiesta di modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 416-ter, che è poi sfociata nell'iniziativa dei « braccialetti bianchi », la quale si limitava a prevedere come controprestazione del politico nei confronti della mafia la sola erogazione di denaro.

La fattispecie che risulterebbe dall'approvazione dei subemendamenti dei relatori, come le proposte di legge abbinata, prevede che la controprestazione possa essere qualunque utilità a favore della mafia, senza specificare, come previsto dall'emendamento dei relatori 1. 500, che debba essere economicamente valutabile.

Inoltre, si sana un errore dell'attuale formulazione legislativa che impedisce, come invece previsto dalle proposte di legge presentate dai colleghi del Movimento

5 Stelle e di Sinistra Ecologia Libertà, di limitare l'intervento normativo alla sola aggiunta delle parole « altra utilità ». Ricorda che nel corso delle audizioni è stato evidenziato come in realtà sia sbagliata la formulazione « chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis » contenuta nel testo vigente, in quanto l'articolo 416-bis, al terzo comma, non si riferisce ad alcuna promessa di voti.

La nuova formulazione proposta, inoltre, viene incontro al rilievo della differenza tra le condotte previste dal primo e dal secondo comma, che si riferiscono rispettivamente al politico ed al mafioso, considerato che nel secondo non si prevede più la promessa di procacciamento di voti ma solo il procacciamento. A questo proposito precisa che la fase della promessa di procacciamento e della relativa accettazione della promessa sarà punita a titolo di tentativo. Crede che in tal modo dovrebbero essere superate tutte le critiche che impedivano ai deputati del movimento 5 Stelle di votare a favore dell'emendamento dei relatori.

La nuova formulazione della fattispecie viene incontro anche ai rilievi dei deputati del Popolo della Libertà, che la consideravano non sufficientemente determinata, prevedendo che le condotte punite siano, da un lato, l'accettazione consapevole del procacciamento di voti e, dall'altro, il procacciamento dei voti. Non viene lasciata alcuna discrezionalità al magistrato nell'individuare la condotta.

Precisa di aver voluto fare queste precisazioni in veste di presidente della Commissione perché ritiene che sarebbe un importante segnale approvare un testo sottoscritto da tutti i gruppi.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che l'intervento della presidente, in quanto parte integrante dei lavori preparatori, non debba ispirare l'interpretazione successiva della norma, con particolare riferimento all'ampiezza da attribuire al concetto di « altra utilità », rispetto alla quale potrebbe esservi una disparità di vedute rispetto all'interpretazione che ne dà il

gruppo del PdL. Dichiara comunque che voterà a favore delle proposte emendative dei relatori, sia pure con alcune precisazioni che avrà modo di esplicitare durante l'illustrazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che la finalità del proprio intervento era semplicemente quella di riassumere il percorso che ha condotto alla formulazione del testo predisposto dai relatori e di esprimere, nella qualità di presidente della Commissione, l'auspicio che tutti i gruppi possano convergere su quella formulazione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dichiara preliminarmente di condividere l'intervento della presidente e di non comprendere come questo possa vincolare l'attività interpretativa della norma.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative, anche a nome del correlatore Mattiello, raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.1.500.32 e 0.1.500.35 dei relatori; degli identici emendamenti 0.1.500.36 dei relatori e Costa 0.1.500.7; degli identici emendamenti 0.1.500.37 dei relatori, Daniele Farina 0.1.500.10 e Micillo 0.1.500.11; degli identici emendamenti 0.1.500.38 dei relatori e Costa 0.1.500.20. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.500 dei relatori ed invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme e quello dei relatori.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che il concetto di « altra utilità » sia troppo ampio e generico se non delimitato dall'espressione « economicamente valutabile ».

Tancredi TURCO (M5S) chiede se sussistano i margini per migliorare ulteriormente il testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che, in considerazione del punto di

mediazione raggiunto dai relatori, possano essere compiute ulteriori valutazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, nonostante la proposta di sopprimere l'espressione « economicamente valutabile », il concetto di « utilità », conformemente all'interpretazione giurisprudenziale, debba comunque intendersi come valutabile economicamente.

Ritiene, inoltre, che la sanzione della reclusione da 4 a 10 anni sia molto severa e connotata da una forbice molto ampia. Raccomanda quindi l'approvazione del suo subemendamento 0.1.500.12, che prevede la reclusione da 3 a 7 anni, ritenendo tale sanzione più compatibile con il sistema, in quanto tiene conto della sostanziale differenza tra l'appartenere ad un'associazione mafiosa ed entrarvi in contatto occasionalmente e al limitato fine del procacciamento di voti.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento 1.500 dei relatori, osserva come, nel primo comma, per la punibilità sia necessario l'accordo mentre, nel secondo comma, si punisca il tentativo solo per il mafioso. Con il testo subemendato la punibilità sarebbe legata all'accettazione del procacciamento di voti, mentre scomparirebbe la tipizzazione del tentativo, che sarebbe regolato dalle norme generali. Per questo motivo il suo gruppo avrebbe preferito che fossero utilizzate formulazioni diverse, che consentissero di arretrare la soglia di punibilità del politico. Ritiene deludente la mancanza di questa previsione e preannuncia la presentazione di emendamenti in Assemblea. Considera, inoltre, superfluo l'uso dell'avverbio « consapevolmente », trattandosi a suo giudizio di una fattispecie a dolo specifico.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il testo proposto dai relatori sia soddisfacente e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte emendative dei relatori, che ringrazia per il lavoro svolto, in particolare sul concetto di « uti-

lità». Ritira quindi il subemendamento 0.1.500.9.

David ERMINI (PD), nel replicare al collega Colletti, rileva come l'applicazione della disciplina generale del tentativo sia particolarmente adatta e agevolmente applicabile alla fattispecie in questione.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, sottolinea che, ove la Commissione esprimesse un voto unanime, questo rappresenterebbe un messaggio molto forte e importante nel senso che le norme in questione, volte a sanzionare la genesi stessa del rapporto tra politica e mafia, sono approvate non « parte contro parte » ma dal Parlamento nel suo complesso.

La Commissione respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.2.

Enrico COSTA (Pdl) ritira i propri subemendamenti, fatta eccezione per i subemendamenti 0.1.500.7, 0.1.500.12 e 0.1.500.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti 0.1.500.32 e 0.1.500.35 dei relatori (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.500.35, non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti 0.1.500.36 dei relatori e Costa 0.1.500.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.8 e approva gli identici subemendamenti 0.1.500.37 dei relatori, Daniele Farina 0.1.500.10 e Micillo 0.1.500.11 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (Pdl) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.500.12, volto a prevedere che la pena applicabile al voto di scambio sia quella della reclusione da 3 a 7 anni, che appare più equilibrata e compatibile con il sistema rispetto a quella da 4 a 10 anni. Ai

fini del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, infatti, si deve tenere conto che, dei due contraenti di cui all'articolo 416-*ter*, uno è un associato e perciò è già soggetto all'applicazione della pena prevista dall'articolo 416-*bis*, mentre l'altro, il politico, viene solo occasionalmente a contatto con l'associazione mafiosa. Se il rapporto del politico con l'associazione non fosse occasionale, allora si entrerebbe nel campo di applicazione del concorso esterno ovvero dello stesso articolo 416-*bis*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.1.500.12, Micillo 0.1.500.16, 0.1.500.17, 0.1.500.18 e 0.1.500.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.500.35, non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti 0.1.500.38 dei relatori e Costa 0.1.500.20.

La Commissione respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.21.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 1.500 dei relatori, come modificato dai subemendamenti approvati.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.500 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati, pur ritenendo indispensabile che il testo sia ulteriormente migliorato al fine di contrastare in modo realmente efficace il fenomeno del voto di scambio. Precisa quindi come il voto favorevole sul subemendamento abbia lo scopo di non ostacolare l'*iter* di un provvedimento di tale importanza. Permangono, tuttavia, delle criticità che dovranno essere necessariamente risolte nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso l'esame di emendamenti che il gruppo M5S presenterà al testo licenziato dalla Commissione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI valuta favorevolmente il lavoro svolto dai relatori. Ritiene, tuttavia, che rimangano talune criticità sul momento consumativo del reato, che potrebbe essere anticipato, e che la questione dovrà essere affrontata in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea peraltro come la vera novità sia l'introduzione del concetto di « altra utilità », che va a colmare un vuoto normativo.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati, ritenendo che la Commissione abbia svolto un lavoro rilevante e fruttuoso. Esprime perplessità sulle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, che non appaiono pienamente in linea con i pareri sulle proposte emendative dallo stesso espressi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati, non saranno poste in votazione tutte le ulteriori proposte emendative. Avverte altresì che il provvedimento sarà inviato alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi l'esame alla seduta convocata dopo il termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca BAUCCIO, *avvocato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

Luca BAUCCIO, *avvocato*, risponde ai quesiti posti.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Guido SFORZA, *avvocato*, Enzo IACOPINO, *Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*, Franco Angelo SIDDI, *Segretario generale della Federazione nazionale della stampa*, e Giulio ANSELMINI, *Presidente della Federazione italiana editori giornali*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Costituzionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Dambruoso e Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI
ED EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

È punito con la reclusione da sette a dodici anni chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o di suoi singoli associati ».

0. 1. 500. 2. Micillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

Chiunque consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità valutabile economicamente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma. ».

0. 1. 500. 3. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, dopo la parola: Chiunque, inserire la seguente: consapevolmente.

0. 1. 500. 5. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole da: si accordi a promessa con le seguenti: consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo.

0. 1. 500. 4. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: si accordi per con le seguenti: accetta consapevolmente.

0. 1. 500. 32. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole: si accordi per con la seguente: accetta.

0. 1. 500. 6. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

0. 1. 500. 35. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

* **0. 1. 500. 36.** I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

* **0. 1. 500. 7.** Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità aggiungere le seguenti: anche solo in via mediata.

** **0. 1. 500. 8.** Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: ltra utilità aggiungere le seguenti: anche solo in via mediata.

** **0. 1. 500. 9.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 37.** I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 10.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 11.** Micillo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole: da 10 anni con le seguenti: da 3 a 7 anni.

0. 1. 500. 12. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 10 anni.

0. 1. 500. 16. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 17. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 11 anni.

0. 1. 500. 18. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole; da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 19. Micillo.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

* **0. 1. 500. 38.** I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

* **0. 1. 500. 20.** Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

La stessa pena si applica a chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di

erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.

0. 1. 500. 21. Micillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — Chiunque si accordi per il procacciamento di voti, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procacciare voti, con le modalità indicate al periodo precedente. ».

1. 500. I Relatori.

(Approvato)